

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1987

Modifica della legge 26 maggio 1975, n. 187, concernente disciplina dell'ammortamento di documenti rappresentativi di depositi bancari di modico valore

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 26 maggio 1975, n. 187, recante «Modifica alla legge 30 luglio 1951, n. 948, limitatamente alla disciplina dell'ammortamento di documenti rappresentativi di depositi bancari di modico valore», prevede che le aziende di credito «possono stabilire norme speciali per facilitare il rilascio di duplicati quando la somma iscritta a credito nel buono del libretto o nel libretto non supera le lire 100 mila».

La *ratio* di tale disposizione, la quale, in pratica, costituisce una deroga alla procedura di ammortamento prevista dall'articolo 18 della legge n. 948 del 1951, è quella di non gravare il creditore di una modesta somma dell'onere di una serie di lunghi e costosi adempimenti, quali quelli previsti in tutti gli

altri casi in cui il titolo sia rappresentativo di un credito di importo maggiore.

Detta cifra di lire 100 mila appare ora inadeguata, se si tiene conto del mutato potere d'acquisto della nostra moneta dal 1975 ad oggi. Di conseguenza, in mancanza di un aumento della stessa, l'intento agevolativo contenuto nel provvedimento in questione risulterebbe, in pratica, vanificato.

Già in passato tale esigenza di adeguamento non è sfuggita al legislatore, il quale, in occasione dell'emanazione di norme speciali, resesi necessarie a seguito di pubbliche calamità, ha provveduto a dettare specifiche disposizioni al riguardo, la cui applicazione peraltro non va al di là della limitata estensione dei rispettivi provvedimenti di legge.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tale è il caso del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227 (provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976) e del decreto legge 26 novembre 1980, n. 776 (interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980), che hanno elevato a lire 500 mila l'importo di cui alla citata legge n. 187 del 1975.

Le disposizioni di legge citate rivestono indubbio carattere di eccezionalità, tale che non le rende suscettibili di estensione ad altre fattispecie, mediante interpretazione analogica, tanto meno, consente di considerarle norme di carattere generale.

Pertanto, volendosi estendere alla generalità dei casi di smarrimento, distruzione o sottrazione di titoli rappresentativi di depositi bancari le disposizioni già previste per talune particolari situazioni, si rende necessario procedere ad una modifica dell'articolo unico della legge 26 maggio 1975, n. 187.

Circa la misura del nuovo limite da sostituire a quello attualmente vigente, appare adeguata l'indicazione di lire 1 milione.

Sembra inoltre opportuno che, per il futuro, la variazione del limite in questione sia demandata al Ministro del tesoro che vi provvederà con proprio decreto, e ciò al fine di ottenere un più celere adeguamento della normativa alla realtà.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, come modificato dall'articolo unico della legge 26 maggio 1975, n. 187, è sostituito dal seguente:

«Le aziende di credito possono stabilire norme speciali per facilitare il rilascio di duplicati quando la somma iscritta a credito nel buono del libretto o nel libretto non supera l'importo di lire un milione».

Art. 2.

1. Ogni variazione del limite di cui all'articolo 1 è demandata al Ministro del tesoro, che vi provvederà con proprio decreto.